

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

CIRCOLARE 007-2021 DEL 9.11.2021

Gentile Cliente,

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune importanti novità per il 2022 in tema di fatturazione elettronica. Infatti:

1. **dal 1 gennaio 2022 sarà obbligatorio il transito dal Sistema di Interscambio anche per le fatture ricevute soggette a registrazione mediante il “meccanismo dell'autofattura”** (ad esempio l'autofattura elettronica sarà obbligatoria per tutti gli acquisti UE e gli acquisti extra UE, nel settore edilizia, le pulizie degli immobili, nella compravendita oro, rottami e prodotti elettronici, nel settore del gas ed energia, ecc.)
2. **l'obbligo dell'autofattura elettronica fa decadere dal 2022 l'obbligo di invio dei dati con l'esterometro** (ultimo invio entro il 31 gennaio 2022 relativamente al 4° trimestre del 2021).

L'autofattura elettronica sarà OBBLIGATORIA dal 1° gennaio 2022 anche per le seguenti operazioni:

- **OPERAZIONI ATTIVE VS ESTERO:** la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni attive**, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire **entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione** o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni.
- **OPERAZIONI PASSIVE SOGGETTE A “REVERSE CHARGE” (AUTOFATTURA):** la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni passive** dovrà essere invece effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa (fattura analogica). Sarà necessario emettere autofatture integrando i documenti con percentuale e importo dell'IVA. L'autofattura dovrà essere creata ed inviata al SDI tramite il proprio gestionale di fatturazione utilizzando apposita numerazione/sezionale.

Si prega di porre la massima attenzione alle tempistiche di fatturazione, anche per evitare le sanzioni in caso di inadempimento.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

Quindi:

fatture emesse di vendita estero – da fatturare entro 12 giorni dalla cessione o prestazione

fatture ricevute di acquisto estero – da autofatturare entro 15 giorni dal mese di ricevimento

In considerazione che le fatture estere sono normalmente cartacee, si raccomanda la massima attenzione e diligenza, non solo nella fase di raccolta ma anche di eventuale inoltro allo studio per i predetti adempimenti, se non effettuati in autonomia.

Per ragioni organizzative, si prega di contattare lo Studio nel mese di dicembre p.v. nel caso decideste di affidarci l'incarico di emettere le "autofatture elettroniche" per gli acquisti soggetti a "reverse charge" o le fatture di vendita sull'estero.

- CASISTICA – ALCUNI ESEMPI ESPLICATIVI -

Per l'emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice *Tipo documento* più appropriato fra i seguenti:

- **TD16: Integrazione fattura per reverse charge interno**

Questo tipo di documento deve essere utilizzato per i casi di **reverse charge interno** ossia per le **transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano**. È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio *edilizia, compravendita dell'oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, ecc.*). In questo caso chi emette la fattura inserirà come *codice natura* uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato), mentre il **destinatario della fattura dovrà emettere un'autofattura** integrativa dell'aliquota IVA e l'imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio.

- **TD17: Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall'estero**

Questa è l'integrazione o l'autofattura che si deve emettere per il **reverse charge esterno**, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE e l'acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. In questo caso il primo soggetto emetterà una fattura (anche nel formato analogico) che indicherà solo l'importo dell'imponibile e non l'imposta, in quanto imponibile in Italia; pertanto, al ricevimento del documento contabile il soggetto italiano dovrà:

1. **integrare la fattura** ricevuta con un'annotazione che dichiari l'imponibile, l'aliquota IVA, l'importo dell'IVA e il totale della fattura; è quindi l'acquirente italiano che deve assolvere al conteggio dell'IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
2. **emettere un'autofattura** con l'integrazione dell'imposta. Anche questo documento deve essere registrato negli acquisti e nelle vendite IVA.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

- **TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari**

Quando il soggetto passivo italiano **compra beni da un soggetto che risiede nella UE**, l'IVA deve essere assolta dal compratore italiano. Come nel caso del documento TD17, anche qui il soggetto italiano riceve una fattura analogica e deve, quindi, **procedere ad integrare la fattura ricevuta** con un'annotazione che dichiara l'imponibile, l'aliquota IVA, l'importo dell'IVA e il totale della fattura; il versamento dell'IVA sarà a suo carico. Il codice TD18 deve essere utilizzato *anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l'introduzione dei beni in un deposito IVA*.

- **TD19: Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972**

Questo caso si verifica quando il **venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano** e quindi non è necessario effettuare l'operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l'imponibile e non l'imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve effettuare l'**integrazione**, se il venditore è comunitario, oppure l'**autofattura**, se il venditore è extracomunitario, riportando nel rispettivo documento i dati relativi all'imposta e occupandosi poi del relativo versamento.

- **TD20: Autofattura per mancata ricezione della fattura o per irregolarità**

Questo caso riguarda la **mancata ricezione della fattura** da parte del venditore oppure la ricezione di **una fattura che contiene degli errori**. Nel primo caso, se passano *oltre 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione*, il compratore deve provvedere a regolarizzare l'operazione emettendo un'**autofattura elettronica per mancato ricevimento** da trasmettere al SDI, altrimenti sarà passibile di sanzione amministrativa per mancata emissione.

Lo stesso succede quando il compratore riceve una **fattura irregolare**: *entro 30 giorni dal ricevimento della fattura errata*, questi deve provvedere alla relativa correzione tramite un'autofattura integrativa con relativo versamento dell'IVA dovuta.

Il codice **TD20** va utilizzato anche quando un soggetto IVA italiano **acquista da un soggetto intracomunitario e non riceve la fattura oppure la riceve per un importo inferiore** al dovuto: entro due mesi dall'effettuazione dell'operazione, se non ha ancora ricevuto nulla, il compratore italiano deve provvedere all'emissione di un'autofattura elettronica con l'indicazione dell'imponibile corretto e relativa imposta dovuta.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello